

COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

**APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO C.E.R.
20.01.10, ABBIGLIAMENTO PERIODO 01/04/2018 – 31/03/2028**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e recupero del C.E.R. 20.01.10 (“Abbigliamento” da ora innanzi “rifiuti”) raccolti in modo differenziato in contenitori dedicati (da ora innanzi “contenitori”) sul territorio comunale.

L’Appaltatore si impegna e si obbliga a provvedere a proprie spese, con l’osservanza delle prescrizioni di seguito specificate del presente Capitolato Speciale di Appalto (da ora innanzi CSA), a fornire ed eseguire le prestazioni che, sommariamente, consistono nel:

- Mettere a disposizione i contenitori dedicati a servizio secondo le specifiche di cui all’art. 6;
- Provvedere alla collocazione iniziale dei contenitori sul territorio secondo le indicazioni del Comune di Casatenovo e provvedere a loro eventuali riposizionamenti richiesti per iscritto dallo stesso;
- Svuotare tutti i suddetti contenitori, tutto l’anno, con frequenze di servizio tali da garantire, per ciascun contenitore, l’assenza di rifiuti a terra e la loro fruibilità da parte degli utenti; rimuovere, in caso di deposito all’esterno del contenitore, tutti i rifiuti presenti nel raggio di 3 metri dal contenitore, siano essi oggetto del servizio che di altra natura e destinarli al corretto smaltimento;
- Caricare e trasportare i rifiuti al centro di recupero dichiarato in sede di offerta con mezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- Emettere i documenti relativi ai ritiri effettuati (Formulari Identificativi Rifiuto) di cui deve essere trasmessa copia al Comune di Casatenovo o altro soggetto designato entro il decimo giorno dal recupero ed indicante il peso verificato a destino;
- Trasmettere mensilmente un report di tutti i recuperi effettuati;
- Invio degli originali dei formulari (1° e 4° copia) entro 90 giorni dal recupero;
- Garantire le operazioni di recupero previste per la tipologia di rifiuti oggetto del presente CSA;
- Garantire le necessarie operazioni volte a garantire il buono stato di conservazione, la funzionalità e l’efficienza dei contenitori;
- Garantire, in caso di imbrattamento dei contenitori, la pulizia degli stessi entro sette giorni dalla segnalazione da parte del Comune di Casatenovo o dal riscontro da parte degli addetti al servizio;
- Dotare gli addetti al servizio di DPI e attrezzature idonee alla mansione loro attribuita e rispondenti alle prescrizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Fornire al Comune di Casatenovo entro le scadenze da questo fissate, la necessaria documentazione volta alla redazione annuale del MUD.

In caso di presenza di frazione estranea ai rifiuti all’interno dei contenitori o nella zona circostante, la parte non conforme del carico dovrà essere comunque ritirata senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Casatenovo.

Art. 2 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente CSA e dagli altri atti della Procedura, per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili, anche dalle seguenti fonti normative e regolamentari:

DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti);

L’Appaltatore è inoltre obbligato all’osservanza:

- Delle leggi, norme regolamentari e disposizioni vigenti (e che fossero emanate durante

l'esecuzione dell'appalto) relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia ed altre malattie professionali;

- Di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed, in particolare, del DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia ed al Codice dell'Ambiente (D. Lgs 152/2006)

Nell'esecuzione dei lavori e prestazioni che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di anni dieci con **decorrenza dal 01/04/2018 al 31/03/2028**, fatte salve eventuali proroghe o anticipazioni per l'inizio del servizio e, conseguentemente, per la scadenza del medesimo.

Alla scadenza di tale periodo il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

Al fine di assicurare la continuità del servizio l'Appaltatore è tenuta a proseguire lo svolgimento delle attività oggetto del presente CSA agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, fino a quando il Comune di Casatenovo non abbia provveduto all'aggiudicazione definitiva al successivo appaltatore: tale periodo (proroga tecnica) potrà durare per un periodo massimo di mesi sei, previa specifica comunicazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento.

La convenzione potrà essere prorogata alle stesse condizioni per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è pari ad € 1.188,00 annui, pari ad € 11,00 mensili per ciascuno dei nove contenitori da posizionare nei punti del territorio comunale indicati al successivo art. 7.

Tale importo dovrà essere versato annualmente a favore del Comune di Casatenovo.

Art. 5 – CONTROLLI E VIGILANZA SUL SERVIZIO

Il Comune di Casatenovo effettua tali azioni tramite il personale del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione;

Il Comune di Casatenovo ha diritto, in ogni momento e anche senza preavviso, di:

- Verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto;
- Verificare il buono stato e la conformità tecnico-amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e la loro rispondenza alle esigenze del servizio;
- Rilevare le eventuali inottemperanze alle prescrizioni del presente CSA.

Ove si riscontrassero mancanze verranno prescritte, a mezzo posta elettronica certificata (da ora innanzi denominata p.e.c.), azioni correttive con un termine ultimo di adeguamento entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le cause di tali anomalie.

Nel caso non venisse ottemperato a quanto richiesto, il Comune di Casatenovo avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese dell'Appaltatore, avvalendosi anche delle garanzie depositate.

Nel caso che il Comune di Casatenovo si rivalessa sulla cauzione definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.

l'Appaltatore è tenuto ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.
Il Comune di Casatenovo controllerà tutte le prestazioni che fanno carico dell'Appaltatore.

Art. 6 - OBBLIGHI A FINE APPALTO

Al termine dell'appalto l'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro di tutti i contenitori dedicati al servizio posti sul territorio; nulla è dovuto, da parte del Comune di Casatenovo, a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l'utilizzo di tali attrezzature.

Art. 7 - CONTENITORI

I contenitori per l'effettuazione del servizio devono essere messi a disposizione dall'Appaltatore, a titolo gratuito, nelle quantità e nelle dislocazioni attuali di seguito indicate :

1. Via Verdi
2. Via Casati – strada parallela al Bennet
3. Via del Lavoro – parcheggio piccolo
4. Via Misericordia – parcheggio
5. Via San Biagio
6. Via Alighieri – parcheggio Scuola Materna
7. Via Cavalcanti – angolo Via Petrarca
8. Via San Gaetano – piazzale della Chiesa
9. Via De Gasperi – parcheggio angolo Via Somaglia

Tali contenitori devono:

- Rispondere alle vigenti normative in materia di antinfortunistica ed essere dotati di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E.;
- Rispondere alle vigenti norme dettate dal Codice della Strada in termini di visibilità; essere dotati di dispositivi e parti meccaniche che impediscano l'accesso alla parte chiusa del contenitore, anche per individui di dimensioni ridotte (ad es. bambini);
- Essere dotati di chiare ed esplicite scritte e figure (a colori) esplicanti le modalità di conferimento e le tipologie dei rifiuti ammesse, tali scritte devono essere, oltre che in lingua italiana, in almeno tre altre lingue indicate dall'offerente in sede di gara;
- Essere posizionati su una superficie tale da garantire la stabilità del contenitore stesso, a tal proposito l'Appaltatore può rifiutare il posizionamento in un sito indicato dal Comune di Casatenovo che non risponda a tali requisiti collaborando fattivamente all'individuazione di un posizionamento alternativo nelle immediate vicinanze;

Il posizionamento, lo spostamento e la movimentazione dei contenitori, come specificato nell'art. 1, è a carico esclusivo dell'Appaltatore e sempre senza alcun onere per il Comune di Casatenovo. L'Appaltatore, con l'assunzione del servizio, si impegna all'obbligo di mantenere, nel tempo, tutti i contenitori in perfetto stato di funzionalità garantendone la dovuta manutenzione (ordinaria e straordinaria).

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente CSA, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.

Assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente CSA.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dall'Appaltatore stesso e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune di Casatenovo o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, comporterà trattenute sulle garanzie depositate, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per quanto previsto nei precedenti commi l'Appaltatore non potrà opporre eccezione al Comune di Casatenovo né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 9 - PERSONALE DI SERVIZIO

Tutti i servizi e le prestazioni incluse nel presente CSA sono effettuati direttamente dalla Ditta con mezzi e personale propri.

Il personale dovrà essere informato, formato e dotato di indumenti, mezzi, presidi igienico sanitari e dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici ai sensi del DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., poiché l'Appaltatore risulterà responsabile per le inadempienze e/o malattie professionali insorte.

Il personale sarà sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell'eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici e in generale non osservino le prescrizioni di cui al presente CSA.

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'Appaltatore è incaricato di pubblico servizio ed è tenuta a fornire le prestazioni di cui al presente CSA in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente e nei limiti di cui alla legge 12/6/1990, n. 146.

Art. 10 - OBBLIGHI

L'Appaltatore è tenuto al possesso, ai fini delle attività previste dal presente CSA, di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.

Dovrà inoltre dimostrare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Proprietà o comproprietà o disponibilità (debitamente provata con contratto di collaborazione) di almeno un impianto atto al recupero a cui sono destinati i rifiuti oggetto del presente CSA.

Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere autorizzati alle operazioni di recupero secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il centro di recupero deve distare massimo 50 km dal Comune di Casatenovo, misurato "a raggio".

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'Appaltatore tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto al servizio.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle, nel tempo, in perfetto stato di funzionalità.

Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Casatenovo, assumendo l'Appaltatore qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante l'espletamento dei servizi.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia nei confronti del Comune di Casatenovo che nei confronti dei terzi, di tutti i servizi assunti e del loro buon andamento, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Detti servizi che assumono la qualifica di servizi di pubblico interesse non potranno subire interruzioni da parte dell'Appaltatore, se non per cause di forza maggiore debitamente dimostrate.

In caso contrario, l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere di interruzione di pubblico servizio.

L'Appaltatore assume, direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati al Comune di Casatenovo, al personale e a terzi, tenendone indenne il Comune stesso.

Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze alle prescrizioni di legge e di regolamenti generali e locali.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune di Casatenovo il nominativo del rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale e del referente locale.

A richiesta del Comune di Casatenovo l'Appaltatore, senza che vi sia contraddittorio, deve sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

Il personale dell'Appaltatore deve disporre di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione per poter essere tempestivamente reperito dagli uffici in caso di necessità.

Art. 12 - DENUNCIA EVENTI ECCEZIONALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire subito il Comune di Casatenovo, prima telefonicamente e successivamente a mezzo fax o p.e.c., ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio.

L'Appaltatore deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

Art. 13 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando il Comune di Casatenovo da ogni responsabilità.

L'Appaltatore assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi, delle attrezzature e dei mezzi imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente CSA.

L'Appaltatore è obbligato a fornire al Comune di Casatenovo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Inoltre è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del Comune di Casatenovo, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Art. 14 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Il corrispettivo per tutte le attività costituenti il servizio oggetto del presente CSA (e di quelle eventualmente non elencate ma chiaramente ascrivibili allo stesso) è costituito **esclusivamente** dalla assunta disponibilità dei rifiuti una volta ritirati dai contenitori dislocati sul territorio.

L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente CSA con la presentazione dell'offerta, dichiara che la disponibilità dei rifiuti compensa qualsiasi spesa inerente lo svolgimento del servizio previsto dal presente CSA, **oneri per la sicurezza inclusi**, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, ivi compreso l'onere per lo smaltimento degli scarti e tutte le eventuali analisi merceologiche sul materiale in ingresso all'impianto necessarie all'appaltatore per la gestione del servizio.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersi carico di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente CSA.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A fronte della sottoscrizione del Convenzione d'appalto è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari a 10.000,00 €.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile la garanzia è presentata in originale al Comune di Casatenovo prima della formale sottoscrizione della Convenzione.

La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dalla Convenzione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta (Raccomandata A.R.) del Comune di Casatenovo.

Il Comune di Casatenovo può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Casatenovo senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Ditta di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Casatenovo.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo spirare del sesto mese successivo alla scadenza della Convenzione di appalto; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'importo della garanzia fideiussoria definitiva è ridotto al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti del Comune di Casatenovo.

L'Appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione della Convenzione, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Casatenovo da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente CSA, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire tutta la durata della Convenzione d'appalto più un periodo di mesi dodici.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 1.500.000,00 (Eurounmilione cinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 1.000.000,00 (Eurounmilione/00) e, per danni a cose, di € 500.000,00 (Eurocinquecentomila/00).

Qualora il contratto di assicurazione preveda, in relazione alla garanzia di responsabilità civile, importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali costi non sono opponibili al Comune di Casatenovo.

Sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale dell'appalto; a tale scopo l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004; l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi della Convenzione d'appalto;

Art. 17 - INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verificano, durante il corso dell'appalto, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.

L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane a totale carico dell'Appaltatore.

Quest'ultimo è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Risponderà inoltre direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Casatenovo.

Art. 18 - PENALITÀ'

L'inosservanza o l'inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico dell'Appaltatore contenute nel presente CSA e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dal Comune di Casatenovo, rendono passibile la Ditta di una penale (oltre all'obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dal Comune di Casatenovo) di 150,00 € (centocinquanta/00 euro) per i ritardi nello svuotamento dei contenitori secondo le frequenze offerte in sede di gara oltre a 50,00 € (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo oltre le 48 ore previste per ovviare all'inconveniente.

Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, il Comune di Casatenovo contesta l'insorta inadempienza al domicilio della Ditta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax o telegramma o posta elettronica certificata; l'Appaltatore avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento.

Decorso questo termine la penale diviene esecutiva ed applicabile.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare l'importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione della Convenzione.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Casatenovo ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della Ditta, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- Frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- Inadempimento recidivo riguardo al rispetto delle frequenze di svuotamento dei contenitori offerte in sede di gara;
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa delle penali;
- Reiterata inadempienza a fronte di richieste scritte (TRE) di interventi volti a ripristinare l'efficienza o la funzionalità dei contenitori per l'effettuazione del servizio.

A seguito del verificarsi di uno di questi casi il Comune di Casatenovo dichiara la decadenza del Contratto mediante apposito provvedimento.

Eventuali danni o spese derivanti al Comune di Casatenovo per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Nel caso di decadenza il Comune di Casatenovo potrà avvalersi, per la continuazione provvisoria del servizio, di altro assunto, avvalendosi della ditta classificatasi seconda in graduatoria, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

La cauzione prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dal Comune di Casatenovo.

La Convenzione è altresì risolta in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- Morte del titolare dell'Appaltatore, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio;
- Scioglimento, cessazione od estinzione dell'Appaltatore;
- Sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Casatenovo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali dell'Appaltatore e quelli derivanti dall'applicazione del presente CSA saranno raccolti e conservati presso i suoi uffici nella responsabilità del Responsabile del Procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della Convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto citato.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 21 - DIVIETO DI INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente CSA sono, ad ogni effetto, servizi pubblici e come tali non potranno essere interrotti, sospesi od abbandonati dall'impresa appaltatrice, salvo che per fermo impianto o per casi di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice Civile.

In caso di chiusura temporanea dell'impianto o per impossibilità di conferire per causa di forza maggiore o per fermo manutentivo dello stesso, il Comune di Casatenovo si riserva comunque la possibilità di conferire presso il secondo in graduatoria.

L'appaltatore assume l'obbligo di applicare rigorosamente tutte le disposizioni normative riguardanti la materia vigenti e ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando il Comune di Casatenovo liberato da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.

L'appaltatore si obbliga altresì ad adempiere in modo completo ed esatto a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali e del presente CSA.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla presente Convenzione saranno devolute, in via esclusiva, alla autorità Giudiziaria Ordinaria.

E' pertanto, escluso il ricorso all'arbitrato, il Foro competente è quello di Lecco.

Art. 23 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese contrattuali di registrazione, relative, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 24 - DOMICILIO

L'Appaltatore dovrà indicare il domicilio presso il quale verranno trasmesse tutte le comunicazioni tra il Comune di Casatenovo e l'impresa medesima.

Ogni comunicazione inviata dal Comune di Casatenovo all'Appaltatore sarà ritenuta valida se mandata all'indirizzo dalla stessa indicato a questo fine ovvero all'ultimo indirizzo dell'impresa noto al Comune di Casatenovo.